

Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

Approvazione del codice di procedura penale.



Art. 321 Oggetto del sequestro preventivo

1 . Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o prostrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

2 . Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

2 - bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal [capo I](#) del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

3 . Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3 - bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3 - ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

Giurisprudenza:

Il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale. (**Cass. pen., Sez. II, n. 7936 del 2008**).

Il controllo del giudice del riesame non può investire, in relazione alle misure cautelari reali, la concreta fondatezza di un'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. (**Cass. pen., Sez. II, n. 6816 del 2008**).

È legittimo il sequestro di un'intera azienda allorché vi siano indizi che anche uno soltanto dei beni aziendali sia, per la sua collocazione strumentale, in qualche modo utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali (**Cass. pen., Sez. V, n. 222 del 2008**).

Non è applicabile la confisca "per equivalente" prevista per le persone fisiche dall'art. 322 ter c.p. e, per le persone giuridiche, dall'art. 19 D.Lgs. 8.6.2001 n. 231, in relazione a somme che siano state percepite anteriormente all'entrata in vigore di dette norme; il che esclude anche l'operatività, in tale ipotesi, del sequestro preventivo previsto, rispettivamente, dall'art. 321 c.p.p. e dall'art. 53 del citato D.Lgs. n. 231/2001

(Cass. pen., Sez. II, n. 316 del 2006).

Le conseguenze antigiusdiche che il sequestro preventivo tende a evitare non sono identificabili necessariamente con l'evento del reato in senso naturalistico e neppure con l'evento in senso giuridico (cioè, la lesione del bene penalmente tutelato), cosicché esse possono configurarsi anche dopo la consumazione del reato in relazione alla possibile realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto. Cosicché, in particolare, in materia di reati concernenti la tutela del territorio, l'aggravamento e/o la protrazione delle conseguenze pregiudizievoli che il Legislatore mira a tutelare attraverso il provvedimento cautelare ben possono verificarsi anche dopo la consumazione del reato, laddove perduri la lesione dell'equilibrio urbanistico e del territorio, che è il valore essenziale cui è finalizzato il controllo pubblico a causa del mancato impedimento della libera disponibilità della cosa pertinente al reato in capo all'autore di esso o di terzi **(Cass. pen., Sez. II, n. 29160 del 2006)**.

Le "cose pertinenti al reato", sulle quali può cadere il sequestro preventivo previsto dall'art. 321 c.p.p., sono non soltanto i beni strumentali rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelli indirettamente legati al reato. Ne consegue che è legittimo, ai sensi del citato art. 321 c.p.p., il sequestro delle azioni di una s.p.a., di cui sia titolare persona indagata del reato di manipolazione del mercato degli strumenti finanziari, ex art. 185 D.Lgs. n. 58/1998 **(Cass. pen., Sez. V, n. 22353 del 2006)**.

In tema di sequestro preventivo, il pericolo va inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa che può derivare non solo dalla potenzialità della "res" oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla semplice possibilità di contribuire al perfezionamento del reato. Ne consegue che non può ritenersi adeguata la motivazione del sequestro preventivo di un'autovettura in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, fondata sulla potenzialità meramente astratta dello stesso ad essere utilizzato dall'imputato come mezzo di occultamento dello stupefacente e di spostamento per realizzare i traffici illeciti **(Cass. pen., Sez. VI, n. 32617 del 2006)**.

Ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui agli art. 322-ter e 640-quater c.p., non è necessaria alcuna dimostrazione del "nesso di pertinenzialità" tra il delitto e le cose da sottoporre alla misura ablatoria **(Cass. pen., Sez. VI, n. 222919 del 2006)**.

La verifica della legittimità del provvedimento con cui è stato disposto un sequestro preventivo deve essere contenuta nell'ambito di una valutazione della astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito in concreto a un soggetto in una determinata ipotesi di reato (fumus delicti) e, a un tempo di accertare se esista un periculum in mora, e cioè il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati **(Cass. pen., Sez. VI, n. 33844 del 2008)**.



[Stampa questa Pagina](#)